



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Linee Guida per l'impiego della "Quota Servizi del Fondo Povertà" ANNUALITÀ 2019

Sommario

1. Premessa	2
2. Servizi ed interventi finanziabili con la Quota Servizi del Fondo Povertà	3
3. Modalità di programmazione delle risorse QSFP 2019	6
4. Spese ammissibili QSFP 2019	7
5. Il Sistema informativo della QSFP	13
6. Riferimenti e rinvio ad ulteriori documenti	15
BOX 1 – Priorità di impiego della "Quota Servizi del Fondo Povertà" – annualità 2019	17

1. Premessa

Il presente documento integra ed aggiorna le precedenti due edizioni delle Linee Guida per l'impiego della Quota Servizi del Fondo Povertà (QSFP, Documento del 22 novembre 2018 e sua integrazione del 27 maggio 2019), alla luce delle nuove disposizioni previste dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, che introduce nel nostro ordinamento il Reddito di Cittadinanza (RdC).

Le Linee Guide fanno riferimento a quanto indicato nel Decreto Interministeriale 24 dicembre 2019, recante il riparto delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale – annualità 2019 e sono aggiornate alle disposizioni contenute nella successiva regolamentazione a seguito dell'emergenza COVID-19.

Così integrate e aggiornate, le Linee Guida si propongono di fornire indirizzi e orientamenti rispetto all'impiego, da parte degli Ambiti territoriali sociali (ATS), delle risorse della QSFP per quanto riguarda la specifica finalità a): *“somme destinate al funzionamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 4, comma 13 del decreto-legge 4 del 2019, ivi compresi eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei Comuni, singoli o associati, nonché gli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei PUC, ai sensi dell'articolo 12, comma 12”*. Per quanto riguarda le finalità b) e c) dello stesso fondo¹ si rinvia alle rispettive Linee Guida.

Gli indirizzi e gli orientamenti si riferiscono nello specifico all'annualità 2019 della QSFP. Per quanto riguarda le risorse del fondo delle annualità successive al 2019, si provvederà con aggiornamenti ulteriori rispetto alle indicazioni qui contenute.

Le Linee Guida sono indirizzate agli Enti Capofila degli Ambiti territoriali, beneficiari della QSFP, agli Enti gestori delle risorse e ai soggetti attuatori delle misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi indicati dal Piano Nazionale per gli interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà costituenti l'Ambito Territoriale Sociale (ATS) beneficiario della QSFP, a prescindere dalle modalità di trasferimento delle somme (a diretta cura del Ministero o attraverso le Regioni), e forniscono indicazioni relativamente a:

- servizi ed interventi finanziabili (§ 2);
- modalità di programmazione delle risorse 2019 (§ 3);
- ammissibilità delle spese 2019 (§ 4);
- utilizzo della piattaforma Multifondo (§ 5);
- riferimenti per contatti, normative e altra documentazione disponibile (§ 6).

I box n°1 che completa e dettaglia i contenuti sopra esplicitati, è parte integrante delle presenti Linee Guida.

¹ Rispettivamente: *“Somme riservate al finanziamento di interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora, di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo n°147 del 2017 (lettera b); e “Somme riservate al finanziamento di interventi, in via sperimentale, in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, volti a prevenire condizioni di povertà e permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia, di cui all'articolo 1, comma 250, della legge n°205 del 2017” (lettera c).*

2. Servizi ed interventi finanziabili con la Quota Servizi del Fondo Povertà

Il riparto per singola Regione dell'annualità 2019 QSFP, come definito all'articolo 4 del decreto interministeriale del 24 dicembre 2019, è stato effettuato sulla base dei seguenti indicatori:

- a) quota regionale sul totale nazionale dei nuclei familiari beneficiari del Reddito di Inclusione (Rel) o del Reddito di Cittadinanza (RdC) sulla base del dato, comunicato dall'INPS, aggiornato al 1° giugno 2019, cui è attribuito un peso del 60%;
- b) quota di popolazione regionale residente sul totale della popolazione nazionale, secondo i dati ISTAT aggiornati al 1° gennaio 2019, cui è stato attribuito un peso del 40%.

Ai fini del trasferimento delle risorse agli Ambiti territoriali con provvedimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le quote di riparto tra gli Ambiti della stessa regione sono state comunicate alle Regioni, tramite il diretto inserimento sulla piattaforma Multifondo. Queste quote di riparto sono state determinate sulla base dei medesimi indicatori e pesi impiegati a livello nazionale, ovvero sulla base di criteri ulteriori e pesi differenti, come stabiliti dalle singole Regioni, purché i pesi degli indicatori nazionali non scendessero sotto il 40% ciascuno del totale della somma regionale.

Le Regioni, che hanno deliberato l'integrazione della QSFP con risorse proprie per le medesime finalità, hanno potuto, altresì, chiedere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il versamento della quota regionale sul proprio bilancio.

L'attuale riparto della QSFP è finalizzato ad accompagnare e rafforzare i servizi e gli interventi attivati per la valutazione multidimensionale, i progetti personalizzati in favore dei beneficiari del RdC e, fino alla scadenza naturale dei 18 mesi di beneficio, del Rel, oltre che il rafforzamento dei sistemi informativi e degli oneri connessi ai Progetti utili alla collettività (PUC).

Il Patto per l'inclusione sociale (PaIS), di cui all'art. 4, comma 13, della legge n°26/2019, assume le caratteristiche del progetto personalizzato di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n°147/2017 (con alcune opportune integrazioni in seguito illustrate). I beneficiari del RdC accedono al Patto per l'inclusione sociale previa valutazione multidimensionale (analisi preliminare e, ove emergano bisogni complessi, quadro di analisi approfondito). La valutazione multidimensionale, il Patto per l'inclusione sociale e i sostegni in esso previsti costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Ai fini della definizione e attuazione del PaIS, a favore dei nuclei beneficiari del RdC, è pertanto prevista l'attivazione di interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà, già definiti dall'art. 7 del D. Lgs. n°147/2017.

Il primo Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020, che costituisce l'atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti alla QSFP, adottato con Decreto Ministeriale del 18 maggio 2018, ha individuato, nel limite di tali risorse, lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per l'attuazione del Rel come livello essenziale delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale. A seguito dell'introduzione del RdC, tale Piano è fatto salvo, ferme restando le seguenti modificazioni:

- gli obiettivi e le priorità indicate nel Piano per l'attuazione dei livelli essenziali si intendono riferiti al RdC, oltre che al Rel fino a conclusione della misura; in particolare, il finanziamento dei servizi finalizzati alla definizione e attuazione del Progetto personalizzato del Rel, si intende riferito ai servizi per il Patto per l'Inclusione sociale;
- la priorità e l'obiettivo "punti di accesso al Rel" sono soppressi; ciò significa che gli standard stabiliti

nel Piano a tal proposito non sono più livello essenziale, priorità o obiettivo²; tuttavia sono ammissibili le spese per il segretariato sociale, in quanto servizio di accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali, che compare anche nell'elenco definito dall'art. 7 del D.Lgs. n°147/2017.

Sono comunque fatti salvi, ai sensi dell'articolo 12, comma 12, anche gli interventi già previsti negli atti di programmazione regionale, secondo le indicazioni programmatiche contenute nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, adottato con decreto ministeriale del 18 maggio 2018, pubblicato in GU n. 155 del 6 luglio 2018.

Complementarietà delle risorse. Ai sensi dell'articolo 12, comma 12 del decreto-legge n. 04/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n.26/2019, per l'attivazione dei servizi e degli interventi necessari alla attuazione del Patto per l'Inclusione Sociale, si provvede mediante l'utilizzo della QSFP, oltre che con le risorse del PON Inclusione FSE 2014–2020, approvato con Decisione della Commissione C(2014) n°10130 del 17 dicembre del 2014, riprogrammato, da ultimo, con Decisione C(2020) n. 1848 del 19.03.2020, a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in particolare con le risorse messe a disposizione dei territori con l'Avviso 3/2016 e l'Avviso 1/2019 PaIS.

La complementarietà delle medesime risorse è stata estesa agli oneri derivanti per l'attivazione e la realizzazione dei PUC (secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 22 ottobre 2019).

Il concorso delle risorse afferenti al PON Inclusione avviene secondo le modalità individuate negli atti di gestione del programma.

I destinatari finali degli interventi sono i nuclei beneficiari di Rel (fino alla scadenza naturale) e i nuclei beneficiari del RdC. Nei nuclei beneficiari di Rel e RdC si intendono incluse anche le persone assegnate ai Centri per l'Impiego, per le quali l'utilizzo delle risorse della QSFP è previsto per gli oneri relativi all'attivazione e alla realizzazione dei PUC, ai sensi del Decreto 22 ottobre 2019.

Emergenza Covid-19: Il fronteggiamento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 rende comunque possibile dedicare gli interventi e i servizi sociali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, finanziati con le risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai bisogni di assistenza che emergessero nell'attuale situazione emergenziale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto n. 18 del 17 marzo 2020 e per un periodo di due mesi, ai sensi dell'articolo 40 del D. lgs. 18/2020, convertito con modificazioni in Legge 24 aprile 2020, n. 27. Per le disposizioni specifiche connesse all'emergenza sanitaria legata all'epidemia COVID 19, si rimanda alla [Nota n. 4771 del 12.06.2020](#) di questa Direzione Generale relativa alle tipologie di spesa ammissibili a valere sui fondi sociali nazionali nel contesto dell'emergenza legata all'epidemia COVID-19.

Si ricorda che la durata del PaIS-RdC può eccedere la durata della erogazione del beneficio economico qualora gli operatori dei servizi ne rilevino l'utilità in relazione alle necessità di sostegno del nucleo familiare.

Rafforzamento del Servizio Sociale Professionale e Segretariato Sociale.

Le attività ed i conseguenti oneri per il rafforzamento del Servizio Sociale Professionale e dei servizi di presa in carico, a valere sulle risorse del Fondo, dovranno riguardare esclusivamente i beneficiari di REI e di RdC.

² Per quanto riguarda l'accesso ai servizi, l'obiettivo individuato del Piano, che prevedeva l'attivazione di un numero congruo di Punti per l'accesso al Rel (in generale uno ogni 40 mila abitanti, tenendo però conto da un lato delle città metropolitane e dall'altro dei comuni piccoli, che hanno esigenze diverse), non è più un vincolo da rispettare e da raggiungere.

Emergenza Covid-19: per quanto sopra indicato, è comunque possibile l'impiego del personale assunto con le risorse della QSFP anche per interventi e servizi emergenziali rivolti a nuclei non beneficiari di Rel/RdC, bisognosi di assistenza in relazione all'attuale situazione emergenziale, come indicato nella citata Legge 27/2020, a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL n. 18 del 17 marzo 2010 e per un periodo di due mesi. Per la rendicontazione del personale dedicato agli interventi si rimanda alla nota *dell'Autorità di Gestione del Pon Inclusione 3013 del 14/4/2020*, che al par. 3, lett. a) disciplina le modalità di gestione e rendicontazione del "Rafforzamento dei servizi sociali mediante il potenziamento del personale impegnato e lavoro agile".

Gli interventi relativi al rafforzamento del Segretariato sociale, di cui beneficiano il complesso delle persone e delle famiglie che si rivolgono a tali servizi, dovranno comunque essere attrezzati per fornire informazione e orientamento dedicati ai nuclei potenzialmente beneficiari delle misure di contrasto alla povertà. [*Emergenza Covid-19*: per quanto sopra indicato, è comunque possibile attribuire al segretariato sociale un ruolo informativo e orientativo anche in relazione a tutte le misure e gli interventi avviati a seguito dell'emergenza Covid – 19].

Rafforzamento dei Servizi. Gli interventi e i servizi destinati a gruppi di beneficiari compositi, che includono beneficiari REI/RdC e altri utenti non beneficiari di queste misure nazionali, saranno finanziabili solo per quanto riguarda i costi pro-quota riferibili ai beneficiari Rel/RdC. [*Emergenza Covid-19*: per quanto sopra indicato, è comunque possibile finanziare a valere sulle risorse afferenti alla QSFP i costi riferibili ai destinatari con bisogni di assistenza connessi all'emergenza Covid_19].

Si ricorda invece che sono già finanziabili con le risorse dell'Avviso 3/2016 e 1/2019 PaIS del PON Inclusione, interventi rivolti, oltre che ai beneficiari del RdC e del Rel, anche ai nuclei familiari e alle persone in povertà che presentino un ISEE inferiore ai 6000 euro o un'attestazione di accertata condizione di indigenza da parte del Servizio sociale del Comune.

L'elenco dei servizi e degli interventi finanziabili sono descritti in forma puntuale nel Box 1.

Attenzione. Non vi sono limiti temporali di impiego e di utilizzo delle risorse erogate nell'annualità. Saranno ammesse le spese per gli interventi e i servizi sostenuti a partire dal 1 gennaio 2019.

Attenzione: le spese relative al potenziamento dei sistemi informativi e quelle per l'attivazione e la realizzazione dei PUC sono finanziabili con le risorse della QSFP 2018, laddove soddisfatti tutti i livelli essenziali vi siano ancora risorse disponibili, e sulle risorse della QSFP 2019, in complementarità con le citate risorse dell'Avviso 1/2019 PaIS a valere sul PON Inclusione.

3. Modalità di programmazione delle risorse QSFP 2019

Come per le risorse della QSFP 2018, per l'utilizzo delle somme e l'avvio delle azioni non è necessario presentare alcuna comunicazione preventiva né alcuna dichiarazione di inizio attività, né trasmettere al Ministero alcun atto di programmazione locale (eventualmente soggetto all'approvazione delle competenti Autorità locali o alle attività di monitoraggio da parte della Regione competente), di cui i dati caricati in piattaforma costituiscono una sintesi.

Con riferimento alla **QSFP 2019**, gli Ambiti territoriali troveranno in piattaforma Multifondo l'ammontare complessivo delle risorse loro assegnate. A fini programmatori, ogni Ente gestore degli Ambiti territoriali dovrà ripartire, direttamente in piattaforma e seguendo le istruzioni del manuale, la quota ad esso complessivamente assegnata secondo le priorità previste, così come definite nel box n°1 e richiamate nei prossimi due paragrafi.

4. Spese ammissibili QSFP 2019

Saranno finanziabili le spese afferenti esclusivamente alle Azioni sopra definite e così individuate:

1. rafforzamento del servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale;
2. servizi ed interventi rivolti ai beneficiari di Rel/RdC:
 - a. tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle regolamentazioni regionali in attuazione dell'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
 - b. sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare;
 - c. assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità;
 - d. sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;
 - e. servizio di mediazione culturale;
 - f. servizio di pronto intervento sociale.
3. rafforzamento del Segretariato sociale;
4. rafforzamento dei sistemi informativi;
5. attivazione e la realizzazione dei Progetti utili alla collettività (PUC).

Saranno altresì finanziabili le spese sostenute dai Comuni e dagli Ambiti Territoriali riferibili agli interventi e servizi sopra richiamati e rivolti a fare fronte ai bisogni di assistenza che emergessero in relazione alla emergenza epidemiologica da Covid-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL n. 18 del 17 marzo 2020 e per un periodo di due mesi.

È necessario richiedere un CUP specifico per QSFP annualità 2019.

Per la definizione e i contenuti di ciascun servizio e intervento sopra elencato, occorre far riferimento al Nomenclatore nazionale degli interventi e servizi sociali 2013, consultabile al link https://www.minori.gov.it/sites/default/files/nomenclatore_cisis_2013.pdf e ad eventuali normative regionali che disciplinano requisiti e caratteristiche degli stessi.

Si ricorda che:

- per il **rafforzamento del Servizio sociale professionale**, per la presa in carico e la valutazione multidimensionale, oltre al costo del personale impiegato possono essere finanziati, se riferibili in via diretta ed esclusiva all'intervento, eventuali costi di formazione del personale medesimo (compresi costi di viaggio e soggiorno), i costi della dotazione strumentale informatica e dei Servizi ICT;
- per il **rafforzamento del Segretariato sociale**, oltre al costo del personale impiegato ed eventuali costi di formazione del personale medesimo, possono essere computati i costi delle attività di informazione e sensibilizzazione, se riferibili all'intervento in via diretta ed esclusiva;
- per gli **interventi di sostegno** sopra elencati possono essere imputati costi per eventuale personale amministrativo impiegato, ulteriori figure professionali per la presa in carico (educatori, psicologi, etc.), la loro formazione professionale, in ogni caso laddove esclusivamente sostenuti per il funzionamento di ciascun specifico servizio, ecc.;

- in caso di **interventi e sostegni “di gruppo”** (che includono anche non beneficiari Rel/RdC), potranno essere finanziati i soli costi pro quota gravanti sul numero dei partecipanti beneficiari del Rel/RdC (*o sui destinatari di assistenza in relazione alla emergenza epidemiologica da Covid-19, come sopra indicato*). In tal caso, ai documenti complessivi di spesa dovrà essere allegata una dichiarazione del rappresentante legale dell’Ente da cui si evinca la quota di costo afferente ai beneficiari di Rel/RdC (*e ai destinatari di assistenza in relazione alla emergenza epidemiologica da Covid-19*) e le relative modalità di calcolo;
- fra le voci afferenti al **Pronto intervento sociale** potranno essere finanziati sostegni a persone e nuclei familiari in situazioni di emergenza sociale. Possono essere finanziate, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le spese per Servizi di accoglienza e ospitalità temporanea anche di minori, erogazione diretta di pasti o buoni pasto;
- non sono ammessi contributi in denaro;
- nel caso di attivazione di **Tirocini di inclusione**, saranno finanziabili i compensi all’eventuale Soggetto Promotore per le attività di competenza secondo le vigenti disposizioni nazionali e regionali, compresi i costi per le assicurazioni della responsabilità civile per danni causati a terzi, le coperture assicurative INAIL, le visite mediche, i corsi e i dispositivi di sicurezza, le eventuali indennità di partecipazione;
- per quanto concerne l’**adeguamento dei sistemi informativi**, le risorse della QSFP possono essere inoltre impiegate fino ad un massimo del 2% del totale delle risorse assegnate;
- **gli oneri per l’attivazione e la realizzazione dei PUC** sono finanziabili sulla QSFP; nei limiti delle risorse assegnate i costi per la responsabilità civile dei partecipanti e per tutte le altre voci, elencate al punto VIII dell’Allegato 1 del decreto 22 ottobre 2019, sono riportate nel box n°1. Non sono da computare gli oneri derivanti dall’assicurazione con gli infortuni sul lavoro presso I.N.A.I.L., in quanto sostenuti direttamente dal Ministero.

In ogni caso, per ciascuna voce, possono essere valorizzati i costi direttamente imputabili a ciascuna tipologia di azione; ad esempio, oltre alle voci già sopra indicate, possono essere finanziati gli affitti di locali, gli arredi destinati a specifica esclusiva destinazione, i costi di trasporto direttamente connessi a ciascuna azione.

La realizzazione delle Azioni può avvenire attraverso differenti modalità:

1. assunzione diretta di personale o rafforzamento orario di personale già impiegato (per ciascuna azione sopra definita)³;
2. affidamento a soggetti terzi, anche attraverso integrazioni contrattuali, nei limiti di legge e finalizzati al rafforzamento delle misure;

³ Disposizioni approvate con il ‘milleproroghe’ relative alla continuità degli accordi contrattuali? (D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 (cosiddetto “Milleproroghe”). Il decreto, all’articolo 5 (“Proroga di termini in materia di salute”), comma 5, prevede espressamente che “Gli enti locali che hanno stipulato contratti a tempo determinato per le assunzioni di assistenti sociali e altro personale ai sensi dell’articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per le assunzioni finanziate con le risorse del Programma operativo nazionale Inclusione, ai sensi dell’articolo 12, comma 12, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nonché ai sensi dell’articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, per i patti di inclusione sociale, possono procedere alla proroga di tali contratti, utilizzando le risorse già previste dal citato articolo 1, comma 200, della legge n. 205 del 2017, per un ulteriore periodo, fino a un massimo di ventiquattro mesi”.

3. erogazione degli interventi attraverso voucher di servizio con accreditamento dei fornitori;
4. acquisto diretto di materiali, arredi e dotazioni o loro noleggio o leasing, o acquisizione di servizi, ad esempio per spostamenti, missioni e formazione;
5. attivazione diretta di interventi (ad esempio attivazione di tirocini di inclusione sociale).

Si procede a determinare la spesa con diverse modalità:

1. attraverso UCS (Unità di costo standard) in caso di impiego di personale alle dirette dipendenze dell'Amministrazione beneficiaria della Quota Fondo (e sempre che al proprio personale dipendente venga applicato il CCNL Enti Locali o il contratto del comparto sanità come previsto dalle [note metodologiche già riconosciute dall'Autorità di gestione](#) del PON Inclusione. ;
2. attraverso "costi reali" in tutti gli altri casi, compresi eventuali affidamenti ad enti strumentali (laddove non direttamente beneficiari della Quota Servizi).

Ai fini della rendicontazione, i modelli di giustificativi da utilizzare sono i medesimi previsti dal Pon Inclusione e reperibili al link: <http://poninclusione.lavoro.gov.it/progetti/gestione-progetti>.

1) Sistema UCS

In caso di calcolo con il sistema ad UCS, la valorizzazione di ciascuna voce dovrà essere definita moltiplicando il numero di ore di impiego effettivamente realizzate per il costo standard definito per ciascun livello contrattuale.

Si ricorda che per il calcolo dell'UCS è stato previsto l'incremento, pari al 15 %, del costo effettivo del personale impiegato, per la remunerazione di costi e spese indirette altrimenti non finanziabili.

Per l'identificazione del valore di ciascuna UCS è necessario fare riferimento al [Decreto direttoriale n. 406 del 1° agosto 2018](#) relativo alle Unità di Costo Standard per il personale con CCNL Enti Locali e al [Decreto direttoriale n. 319 del 17 settembre 2019](#) che approva la "Nota metodologica che riporta le tabelle standard dei costi unitari - costi del personale - CCNL Comparto Sanità".

Per ulteriori indicazioni o aggiornamenti, si rimanda alle note e alle [FAQ](#) prodotte dall'amministrazione ai fini dell'Avviso 3/2016 del PON Inclusione.

Si ricorda, inoltre, che per l'impiego di personale per il rafforzamento dei servizi attraverso formule di somministrazione di lavoro è da codificarsi come attività di cui al Punto 2 (affidamento a terzi) e va determinata a costi reali.

Per ciascuna voce di spesa e in relazione alla specifica modalità di intervento, sarà necessario presentare la seguente documentazione:

Impiego di personale alle dirette dipendenze dell'Amministrazione beneficiaria della Quota Fondo (e sempre che al proprio personale dipendente venga applicato il CCNL Enti Locali):

- a) riepilogo complessivo delle risorse umane impegnate (utilizzando il prospetto definito per il PON Inclusione);
- b) timesheet per ogni singola risorsa umana impegnata nel progetto (utilizzando il prospetto definito per il PON Inclusione);
- c) ordini di servizio;
- d) CV del personale impiegato, sottoscritto ai sensi del DPR 445/2000, e copia del

- documento d'identità in corso di validità nel momento di attribuzione dell'incarico;
- e) copia dei contratti sottoscritti con il personale coinvolto;
- f) relazione attività delle risorse umane impiegate per il periodo di riferimento.

2) Spese determinabili a costi reali

1. Affidamento a soggetti terzi o personale impiegato con altri CCNL

VOCI DI SPESA	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI
<p>Personale impiegato alle dirette dipendenze del beneficiario della Quota Fondo con l'adozione di altro CCNL (esempio Sanità)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Riepilogo complessivo delle risorse umane impegnate (utilizzando il prospetto già definito per il PON Inclusione); • timesheet per ogni singola risorsa umana impegnata nel progetto (utilizzando il prospetto già definito per il PON Inclusione); • ordini di servizio; • CV del personale impiegato, sottoscritto ai sensi del DPR 445/2000, e copia del documento d'identità in corso di validità nel momento di attribuzione dell'incarico; • copia dei contratti sottoscritti con il personale coinvolto; • relazione attività delle risorse umane impiegate per il periodo; • buste paga quietanzate; • F24 (ritenute, contributi) quietanzati ovvero prospetto di dettaglio in caso di pagamenti multipli ad esempio nel caso di F24 cumulativi (Tabella di riconciliazione).
<p>Convenzioni, a titolo oneroso con enti/strutture attive sul territorio anche di natura pubblica quali ASL, CPIA, Istituzioni scolastiche</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Convenzione; • fattura o altro documento contabile; • relazione attività; • mandato di pagamento quietanzato con timbro istituto bancario.
<p>Esperti esterni/incarichi professionali: Partite IVA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Procedura di selezione; • contratto di prestazione/Lettera d'incarico; • curriculum vitae; • documento d'identità in corso di validità; • timesheet (individuale) con descrizione dettagliata delle attività realizzate; • fattura; • mandato di pagamento quietanzato con timbro istituto bancario; • F24 (ritenute, eventuali contributi) quietanzati ovvero prospetto di dettaglio in caso di pagamenti multipli ad esempio nel caso di F24 cumulativi (Tabella di riconciliazione).

<p>Affidamenti esterni di servizi (per mezzo di procedure di appalto ex Dlgs 50/2016 Codice dei contratti)</p>	<p>a. <u>Documentazione prodotta dall'Ente:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • bandi di gara d'appalto o documentazione che attesti le motivazioni dell'eventuale trattativa privata e l'espletamento della stessa; • atto di aggiudicazione definitiva; • contratto di servizio/fornitura; • eventuali integrazioni a contratti in corso e conseguenti atti finalizzati al rafforzamento QSFP. <p>b. <u>Documentazione prodotta dal fornitore:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • SAL – Stato di avanzamento dei lavori, secondo la tempistica e le modalità contenute nel contratto di servizio, al quale va allegata la seguente documentazione: • fattura; • relazione delle attività; • prodotti realizzati; • ove previsto, timesheet delle singole risorse impiegate nell'operazione in relazione alle giornate indicate in fase di offerta del servizio; • mandato di pagamento quietanzato con timbro istituto bancario.
--	---

2. Erogazione degli interventi attraverso voucher di servizio con accreditamento dei fornitori

<p>Voucher</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Eventuale procedura di accreditamento; • catalogo dei fornitori accreditati; • convenzioni di accreditamento; • fattura o documento equivalente o richiesta rimborso; • attestazione dell'attività svolta; • elenco dei destinatari dei voucher; • registri con le presenze di partecipazione ai tirocini di inclusione; • autodichiarazione dei destinatari dei voucher attestanti la fruizione del beneficio; • mandato di pagamento quietanzato con timbro istituto bancario.
----------------	--

3. Acquisto diretto o noleggio o leasing di materiali e dotazioni

<p>Acquisto di beni e/o servizi (ad es.: Acquisizione di attrezzature, programmi informatici, materiali, arredi, spese di viaggio, missioni, formazione, comunicazione o informazione), noleggio o leasing, affitto, ecc.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Documentazione attestante le procedure di acquisizione o noleggio; • ordine di acquisto/noleggio e contratto; • fattura/ricevuta; • eventuale prospetto di ripartizione della spesa tra i diversi progetti in corso (se applicabile); • mandato di pagamento quietanzato con timbro istituto bancario.
<p>Beni ammortizzabili (iscritti nel libro dei cespiti ammortizzabili)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Libro cespiti ammortizzabili (se applicabile); • fattura/ricevuta per acquisto beni; • prospetto di calcolo della quota di ammortamento imputabile al progetto timbrato e firmato del Legale Rappresentante; • mandato di pagamento quietanzato con timbro istituto bancario.

4. Tirocini di inclusione

Costi afferenti ai Tirocini di inclusione	<ul style="list-style-type: none">• Convenzione di Tirocinio e progetto formativo;• registro presenze relativo al percorso di tirocinio timbrato e firmato dal beneficiario, dal Soggetto Promotore e dal Legale Rappresentante dell'Ambito;• documento d'identità in corso di validità del Tirocinante;• documentazione spese accessorie, RC, INAIL, viste mediche, corsi e dispositivi di sicurezza, se poste a valere sulla QSFP;• ricevuta pagamento Indennità di Tirocinio quietanzata con timbro dell'istituto bancario.
---	--

ATTENZIONE

La titolarità delle procedure è in capo all'Ente beneficiario (Ente capofila dell'Ambito Territoriale) della Quota Servizi Fondo Povertà; ogni documento di spesa (fatture, richieste rimborso o pagamento, etc.) dovrà essere ad esso indirizzato ed intestato.

In caso di assegnazione indiretta di una parte della Quota Servizi a uno o più Comuni dell'Ambito (o a loro forme aggregate, quali ad esempio Consorzi Inter comunali) per lo svolgimento di specifiche attività, sarà in ogni caso l'Ente beneficiario diretto del finanziamento a procedere alla rendicontazione.

In tal caso, sarà necessario allegare un Atto di delega allo svolgimento di specifiche attività, con l'identificazione della somma trasferita e delle attività da attuare.

L'Ente delegato predisporrà la rendicontazione con le medesime modalità descritte nelle presenti Linee Guida, seppur presentate dall'Ente capofila. Ogni documento sarà intestato al Comune Delegato.

Le procedure di spesa riferite agli interventi finanziati a valere sul Fondo devono conformarsi alla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo al divieto del doppio finanziamento, per il quale si richiede, su ciascun documento di spesa sopra descritto, l'indicazione delle informazioni relative alla fonte di finanziamento o, in alternativa, l'apposizione di un timbro di annullamento contenente le medesime informazioni: **"Spesa a valere sulla QSFP Anno 2019"** (o 2018).

5. Il Sistema informativo della QSFP

Per la gestione del Fondo povertà è stato predisposto un sistema informativo gestionale (piattaforma) – denominato MULTIFONDO - che ha l'obiettivo di avviare, in maniera informatizzata e sicura, le azioni relative all'impiego della QSFP.

Il Ministero ha già provveduto a caricare nella piattaforma Multifondo l'anagrafica degli Ambiti ed il riparto delle risorse erogate per il 2018 e di quelle assegnate per il 2019. L'obiettivo è mettere a disposizione delle Regioni e degli Ambiti Territoriali uno strumento pratico e di facile utilizzo, in grado di ottimizzare e tracciare direttamente a sistema le informazioni. In particolare:

- le Regioni, per ogni annualità, potranno prendere visione della ripartizione predisposta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della QSFP dei propri Ambiti, potranno approvare il riparto delle risorse proposto o aggiungere eventuali indicatori per richiedere una modifica delle quote di riparto tra i diversi Ambiti. Ogni operazione e/o variazione sarà validata a sistema dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
- Ciascun Ambito potrà accedere ad un prospetto, predisposto nell'apposita sezione dedicata, per l'inserimento delle informazioni relative alla programmazione e alla valorizzazione degli obiettivi individuati nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà dell'annualità di riferimento e delineati nel Piano di Attuazione Locale (PAL) (che potrà essere caricato in piattaforma).
- Una volta caricati i dati sintetici nella piattaforma sopra indicata, ai fini della rendicontazione ciascun Ambito potrà procedere con il caricamento della documentazione giustificativa. Si fa presente che, a fine caricamento dei giustificativi di spesa, il sistema produrrà una Dichiarazione di Spesa che dovrà essere compilata dall'Ambito a sistema.

In fase di caricamento dei documenti di rendicontazione su piattaforma, saranno predisposte distinte voci di spesa per:

- 1) i costi afferenti al rafforzamento del Servizio Sociale Professionale per la presa in carico e la valutazione multidimensionale;
- 2.1) le spese per tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle regolamentazioni regionali, se esistenti, in attuazione dell'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
- 2.2) i costi per il sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare;
- 2.3) i costi per l'assistenza domiciliare socio-assistenziale e i servizi di prossimità;
- 2.4) i costi per il sostegno alla genitorialità e per il servizio di mediazione familiare;
- 2.5) i costi per il servizio di mediazione culturale;
- 2.6) i costi per il servizio di pronto intervento sociale.
- 3) tutti i costi afferenti al rafforzamento del segretariato sociale
- 4) i costi per sostenere l'adeguamento dei sistemi informativi dei Comuni, singoli o associati, necessari a garantire i livelli essenziali (fino al 2% del totale)
- 5) i costi per l'attivazione e la realizzazione dei PUC, esclusi quelli derivanti dalle assicurazioni presso INAIL, come dettagliato nel BOX 1.

Si precisa, inoltre, che il monitoraggio fisico sugli interventi realizzati con le risorse della QSFP avviene mediante la piattaforma GePI, alimentata dagli Ambiti territoriali, eventualmente per il tramite dei Comuni che li compongono⁴.

⁴ <https://www.lavoro.gov.it/redditocittadinanza/Piattaforma-GePI/Pagine/default.aspx>

6. Riferimenti e rinvio ad ulteriori documenti

Contatti e riferimenti.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento interpretativo delle indicazioni qui contenute si prega di scrivere a DGInclusioneDiv4@lavoro.gov.it.

Per quanto concerne problemi tecnici relativi alla piattaforma Multifondo, si prega di scrivere all'HELP DESK al seguente indirizzo e-mail: fondopoverta.helpdesk@lavoro.gov.it.

Normativa e documenti di riferimento

Si elencano le normative (in ordine cronologico, dalla più recente) e la documentazione citata nel testo disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai seguenti indirizzi:

www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Pagine/Normativa.asp e

<https://www.lavoro.gov.it/redditocittadinanza/Pagine/default.aspx>.

Leggi

Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", pubblicato in G.U. il 9 aprile 2019 supplemento ordinario al n. 84

Legge 30 dicembre 2018, n.145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2020", pubblicata in G.U. supplemento ordinario b°62/L n°302 del 31.12.2018

Decreto legislativo 15 settembre 2017, n.147, "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà", pubblicato in G.U. il 13 ottobre 2018, Serie generale n. 240.

Decreti attuativi

Decreto 21 ottobre 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale "Individuazione dei Paesi nei quali non è possibile acquisire la certificazione sulle dichiarazioni ISEE ai fini del Reddito di Cittadinanza", pubblicato in G.U. il 5 dicembre 2019, Serie generale n. 285

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 22 ottobre 2019, n. 149 "Definizione, forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei Progetti utili alla collettività (PUC)", pubblicato in G.U. l'8 gennaio 2020, Serie generale n°5.

Decreto Direttoriale Interministeriale 31 dicembre 2019, n. 497 di approvazione del modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché le relative istruzioni per la compilazione

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2 settembre 2019, n. 108 "Sistema Informativo del Reddito di cittadinanza", pubblicato in G.U. il 4 novembre 2019, serie generale n° 258.

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 27 luglio 2019, n. 84 "Approvazione Linee Guida per la definizione dei Patti per l'Inclusione Sociale nell'ambito del Reddito di cittadinanza"

Decreto Direttoriale della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 523 del 6 novembre 2018, "Care leavers", aggiornato con Decreto Direttoriale n. 191 del 7 giugno 2019.

Decreto Ministeriale del 18 maggio 2018 “Riparto del Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale e adozione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2018-2020”, pubblicato in G.U. il 6 luglio 2018, Serie generale n. 155.

Linee Guida

Linee Guida per l’impiego della “Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà” – annualità 2018, destinata al finanziamento di interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora, di cui all’articolo 7, comma 9, del decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017.

Linee Guida per la definizione dei Patti per l’Inclusione sociale (approvate con decreto del MLPS n°84 del 23 luglio 2019). *Linee Guida sulle restanti quote del Fondo Povertà*

Linee Guida per l’utilizzo del Reddito di Cittadinanza nell’ambito della sperimentazione “Care Leavers”.

Linee Guida per l’impiego della Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà- annualità 2018, destinata al finanziamento di interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora, di cui all’articolo 7, comma 9 del decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017.

Manuali per la piattaforma multifondo

Progetto SIGECO Multifondo, Fondo Povertà – Quota Servizi, Funzionalità del sistema.

Progetto SIGECO Multifondo, Fondo Povertà – Quota Servizi, Programmazione e attivazione. Operatore: REGIONE.

Progetto SIGECO Multifondo, Fondo Povertà – Quota Servizi, Programmazione e attivazione. Operatore Ambito Territoriale.

Progetto SIGECO Multifondo, Fondo Povertà – Quota Servizi, Rendicontazione. Operatore Ambito Territoriale.

Sigle e acronimi impiegati

ATS	Ambiti Territoriali Sociali
PaIS	Patto per l’Inclusione Sociale
PON	Programma Operativo Nazionale
PUC	Progetti Utili alla Collettività
QSFP	Quota Servizi del Fondo Povertà
RdC	Reddito di Cittadinanza
Rel	Reddito di Inclusione
UCS	Unità di Costo Standard

Roma, 18.16.2020

BOX 1 – Priorità di impiego della “Quota Servizi del Fondo Povertà” – annualità 2019

Le risorse del Fondo Povertà - annualità 2019 sono erogate agli Ambiti territoriali, direttamente o tramite le Regioni, in base alla ripartizione di cui al decreto interministeriale 24 dicembre 2019. Alla luce delle novità normative introdotte dal D.L. 4/2019 convertito con modifiche dalla L.26/2019, sono fatti salvi il Piano triennale per i servizi di contrasto alla Povertà 2018-2020, adottato con il D.M. del 18 maggio 2018, e gli atti di programmazione regionale già definiti in coerenza con il Piano stesso, modificati come di seguito indicato e sottoposti alla valutazione del Ministero:

a) gli obiettivi e le priorità indicati nel Piano per l’attuazione dei livelli essenziali si intendono riferiti al Reddito di Cittadinanza - Rdc, oltre che al Reddito di Inclusione - Rel fino a conclusione della misura stessa. Di conseguenza, il finanziamento dei servizi finalizzati alla definizione e attuazione del Progetto personalizzato del Rel, si intende riferito ai servizi per il Patto per l’inclusione sociale;

b) le sezioni del Piano povertà denominate “Le priorità: i punti per l’accesso al REI” e “I punti per l’accesso al REI: l’obiettivo” sono soppresse. Va ricordato, inoltre, con riferimento a questo aspetto, che al punto 4.1 dell’allegato A al Decreto, di cui all’oggetto, è fatto salvo negli atti di programmazione regionale il rafforzamento dei servizi di Segretariato sociale;

c) le risorse del Fondo Povertà possono essere anche destinate al finanziamento di eventuali costi per l’adeguamento dei sistemi informativi dei Comuni, singoli o associati, necessari a garantire i livelli essenziali (in misura non superiore al 2% delle risorse assegnate), nonché degli oneri per l’attivazione e la realizzazione dei Progetti Utili alla Collettività - PUC, e quelli derivanti dalle assicurazioni presso l’INAIL e per responsabilità civile dei partecipanti ai medesimi progetti.

Pertanto, le priorità di impiego della “Quota Servizi del Fondo Povertà” – annualità 2019 sono le seguenti:

1. Il rafforzamento del Servizio Sociale Professionale, per garantire sul territorio, a livello di ambito, la presenza di almeno 1 assistente sociale, impiegato a tempo pieno, ogni 5 mila abitanti.

Gli Ambiti territoriali, che presentano un numero di operatori inferiore alla percentuale target, dovranno vincolare parte delle risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà nazionale loro attribuite all’acquisizione di tali operatori, al fine di rafforzare il Servizio Sociale Professionale, a livello di Ambito territoriale. Il vincolo è tanto maggiore quanto più lontana è la situazione dell’Ambito da quella considerata quale livello essenziale, secondo lo schema seguente:

Criteri	Risorse
Meno di 1 assistente sociale ogni 20.000 abitanti	Almeno il 60%
Meno di 1 assistente sociale ogni 10.000 abitanti	Almeno il 40%
Meno di 1 assistente sociale ogni 5.000 abitanti	Almeno il 20%
Almeno 1 assistente sociale ogni 5.000 abitanti	Requisito soddisfatto

L’obiettivo da raggiungere è da intendersi nei termini degli operatori presenti per tutte le funzioni del Servizio Sociale Professionale (cioè, non solo per l’area povertà), impiegati a tempo pieno, intendendosi a tale riguardo un numero di ore pari a 36 settimanali (o al numero di occupati equivalenti), anche se gli assistenti sociali assunti a valere sulle risorse del Fondo povertà devono essere utilizzati in tale area d’intervento. I vincoli nell’utilizzo delle risorse sono da intendersi fino al raggiungimento dell’obiettivo e comunque nei limiti delle risorse disponibili, nonché nei limiti dei vincoli di contenimento della spesa del personale presenti a legislazione vigente, fatte salve le deroghe ai vincoli di contenimento della spesa di personale previste dall’art. 1, comma 200 della Legge di Bilancio 2018, come modificato dall’art. 13, comma 1-ter della L. 26/2019, relativamente all’assunzione di assistenti sociali a tempo determinato nei limiti di metà delle risorse attribuite a ciascun ambito territoriale, fermo restando il rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio. Tra gli operatori sono conteggiati anche gli Assistenti Sociali i cui costi gravano sugli interventi finanziati a valere sull’Avviso 3/2016 e 1/2019-PaIS del PON Inclusione FSE 2014-2020.

Al riguardo, l’articolo 5, comma 5-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, prevede che gli Enti Locali che hanno stipulato contratti a tempo determinato per le assunzioni di assistenti sociali e altro personale, ai sensi dell’articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, m. 205, nonché per le assunzioni finanziate con le risorse del PON Inclusione, nonché ai sensi dell’articolo 7, comma 7, del D. Lgs. 147/2017, possono procedere alla proroga di tali contratti, utilizzando le risorse già previste dal citato art. 1, comma 200, della legge 2005/2017, per un ulteriore periodo, fino ad un massimo di ventiquattro mesi e comunque non oltre il periodo di vigenza della misura.

2. Il rafforzamento degli interventi di inclusione

Il Piano prevede, inoltre, che priorità nell'impiego delle risorse deve essere riservata a garantire che, almeno per tutti i nuclei in cui si sia proceduto alla definizione del Quadro di analisi approfondito, venga attivato, come sostegno nel Patto di Inclusione Sociale, almeno uno degli interventi o dei servizi sociali rientranti nel seguente tassativo elenco:

- tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione;
- sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare;
- assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità;
- sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;
- servizio di mediazione culturale;
- servizio di pronto intervento sociale.

In particolare, deve essere prevista l'attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità ogni qual volta si presenti una situazione di bisogno complesso come sopra definita e nel nucleo sia presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni della sua vita.

Si precisa che all'interno di questa priorità possono essere inclusi anche gli affitti di locali, gli arredi a specifica esclusiva destinazione, i costi di trasporto direttamente connessi a ciascuna azione, eventuale personale amministrativo impiegato, ulteriori figure professionali per la presa in carico (educatori, psicologi, etc.), la loro formazione professionale, in ogni caso laddove esclusivamente sostenuti per il funzionamento di ciascun specifico servizio.

3. Segretariato sociale/servizi per l'accesso

Fatti salvi gli obiettivi sopra elencati, rientra tra le possibilità di utilizzo delle risorse del Fondo Povertà, il rafforzamento dei servizi di Segretariato sociale⁵.

Pur venuta meno la funzione di punto di accesso, a seguito dell'approvazione del DL 4/2019⁶ permane la funzione di informazione, consulenza e orientamento realizzata attraverso il Segretariato sociale.

Secondo il Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003, "La funzione di segretariato sociale (art. 22, comma 4 lett. A) risponde all'esigenza primaria dei cittadini di:

- avere informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi;
- conoscere le risorse sociali disponibili nel territorio in cui vivono che possono risultare utili per affrontare esigenze personali e familiari nelle diverse fasi della vita.

In particolare, l'attività di segretariato sociale è finalizzata a garantire: unitarietà di accesso, capacità di ascolto, funzione di orientamento, funzione di filtro, funzioni di monitoraggio dei bisogni e delle risorse.

Per le caratteristiche delineate, il rafforzamento dei servizi di Segretariato sociale può essere attuato sia con assistenti sociali sia con altri operatori opportunamente formati (mediatori, amministrativi, ecc.).

4. Sistemi informativi

Le risorse del Fondo Povertà possono essere inoltre impiegate, fino ad un massimo del 2% del totale delle risorse assegnate, per un eventuale adeguamento dei sistemi informativi dei Comuni, singoli o associati, ai fini della interoperabilità con la piattaforma per il coordinamento dei Comuni GePI, di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2 settembre 2019, in materia di sistema informativo del Reddito di Cittadinanza.

⁵ Cfr la definizione di Segretariato sociale/porta unica di accesso (come da Nomenclatore 2013): Il servizio si caratterizza come *Servizio di informazione rivolto a tutti i cittadini, fornisce notizie sulle risorse locali e sulle prassi per accedervi, in modo da offrire un aiuto per la corretta utilizzazione dei servizi sociali.*

⁶ Per gli effetti dell'art. 11, comma 2, lettera a), numero 2) del decreto-legge n°4/2019, è soppresso l'obiettivo prioritario del rafforzamento dei punti di accesso. Nello specifico è soppresso quanto stabilito dal Piano nazionale per il contrasto della povertà che indicava gli standard da garantire, nel limite delle risorse disponibili, per il livello essenziale dell'informazione e dell'accesso al Rel

5. Progetti Utili alla Collettività (PUC)

Le risorse del Fondo Povertà possono essere infine impiegate per finanziare gli oneri derivanti dall'attivazione e la realizzazione dei PUC, come sopra descritto. Si ricorda che, ai sensi del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 14 gennaio 2020, di approvazione della determina n°3 del 3 gennaio 2020 dell'INAIL, il costo del premio assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali è sostenuto direttamente dal Ministero. Mentre i costi inerenti alla responsabilità civile dei partecipanti ai progetti PUC possono essere sostenuti con le risorse del Fondo Povertà e del Pon Inclusionione.

Si specifica inoltre che il D.M. 22 ottobre 2019, al punto VIII dell'Allegato 1, stabilisce che i seguenti oneri sono a carico del Fondo povertà e del PON Inclusionione:

- visite mediche ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, ex D. Lgs. 81/2008 – rimborsabili su QSFP solo quelle obbligatoriamente previste dalla normativa (a titolo esemplificativo: movimentazione manuale dei carichi - art. 168; utilizzo videoterminali – art. 176; rumore – art. 196; vibrazioni – art. 204)
- formazione di base sulla sicurezza – obbligatoria solo in alcuni casi, rimborsabili;
- formazione, di carattere generale e specifica, necessaria per l'attuazione dei progetti;
- la fornitura di eventuali dotazioni anti-infortunistiche e presidi – assegnati in base alla normativa sulla sicurezza;
- la fornitura di materiale e strumenti per l'attuazione dei progetti;
- rimborso delle spese pasto e di trasporto su mezzi pubblici;
- l'attività di tutoraggio;
- l'attività di coordinamento e di supervisione nell'ambito dei singoli progetti;
- oneri connessi agli accordi/convenzioni con Soggetti di terzo Settore.

Per l'identificazione degli specifici rafforzamenti finanziabili con il Fondo in ciascuna Regione, si rimanda agli Atti di programmazione o ai Programmi regionali di competenza.

Si rileva, infine, che al raggiungimento dei suddetti Livelli essenziali concorrono, in sinergia ed integrazione, tutte le forme di finanziamento di cui beneficia ciascun Ambito, con particolare riguardo ai progetti finanziati a valere sulle risorse dell'Avviso 3/2016, Avviso 1/2019-PaIS del PON Inclusionione FSE 2014-2020.

Si evidenzia, inoltre, che, laddove, soddisfatti i suddetti Livelli essenziali, vi siano risorse disponibili, le medesime potranno essere liberamente impiegate in una o più voci di spesa ammissibili, anche al fine di sostenere economicamente gli interventi inclusi nei Patti di inclusionione di natura "semplificata" che non abbia previsto il coinvolgimento delle Equipe multidisciplinare.